UIL SCUOLA PRATO

Viale Vittorio Veneto, 80 59100 Prato

Tel. 3890984199

E-mail: prato@uilscuola.it

prato@pec.uilscuola.it

Sito: www.uilscuolaprato.it

Prato, 15 ottobre 2026

Al personale Docente

Oggetto: Docenti di sostegno – corretto utilizzo in presenza e in assenza dell'alunno con disabilità – divieto di utilizzazione ordinaria per la sostituzione dei docenti assenti

La UIL Scuola RUA di Prato, anche a seguito delle segnalazioni relative all'utilizzo dei docenti titolari su posto di sostegno per la sostituzione di colleghi assenti, ritiene opportuno richiamare il vigente quadro normativo e fornire alcune indicazioni operative, distinguendo le ipotesi in cui l'alunno con disabilità sia o meno presente a scuola.

1. Il docente di sostegno è docente della classe, ma la relativa risorsa è funzionalmente destinata al progetto di inclusione.

L'art.13, VI Co., L. 104/1992 dispone che gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipano alla programmazione educativa e didattica nonché all'elaborazione e verifica delle attività degli organi collegiali. Il medesimo principio è ribadito dall'art.315, V Co., D.Lgs. 297/1994; l'art.5 del medesimo decreto prevede inoltre che i docenti di sostegno, in quanto contitolari delle classi interessate, facciano parte dei relativi consigli di intersezione, interclasse e classe.

Il docente di sostegno non è pertanto l'insegnante del solo specifico alunno con disabilità presente, bensì docente contitolare dell'intera classe. Tale principio, tuttavia, non comporta che le ore di sostegno possano essere considerate ore liberamente disponibili per far fronte alle ordinarie esigenze organizzative dell'istituzione scolastica.

L'art. 7 D.Lgs. 66/2017 collega, infatti, gli interventi e le modalità del sostegno al Piano Educativo Individualizzato (PEI), che individua gli obiettivi educativi e didattici, le strategie, le modalità degli interventi e la proposta delle risorse necessarie. La disciplina è completata dal D.I. 182/2020, come modificato dal D.I. 153/2023, e dalle relative Linee guida.

Sul punto è intervenuto da ultimo il TAR Campania, Sez. II, con sent. n.1133 del 17.02.2026, evidenziando che le ore di sostegno sono sì assegnate alla classe, ma allo scopo di realizzare uno specifico progetto educativo personalizzato e non costituiscono risorse aggiuntive nella libera disponibilità della scuola da utilizzare indistintamente per altre attività o per altri alunni.

La contitolarità deve quindi essere letta congiuntamente alla specifica funzione inclusiva per la quale la risorsa professionale è stata assegnata.

2. Utilizzazione del docente di sostegno in presenza dell'alunno con disabilità

Le Linee guida ministeriali sull'integrazione scolastica, trasmesse con Nota MIUR prot.n.4274 del 04.08.2009, hanno chiarito che il docente per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere funzioni diverse da quelle connesse al progetto di inclusione quando tale utilizzazione ne riduca l'efficacia.

La successiva Nota MIUR prot.n.9839 del 08.11.2010 ha ulteriormente richiamato le istituzioni scolastiche a non utilizzare il personale in servizio su posto di sostegno per la sostituzione dei docenti assenti, facendo salvi esclusivamente i "casi eccezionali non altrimenti risolvibili".

Ne consegue che, quando l'alunno con disabilità è presente, l'utilizzo del docente di sostegno per sostituire un collega assente in altra classe dovrà ritenersi incompatibile con la funzione assegnata ogniqualvolta determini la sottrazione delle ore o degli interventi previsti nell'ambito del progetto inclusivo. La mera presenza contemporanea di un docente curricolare nella classe dell'alunno con disabilità non rende, di per sé, il docente di sostegno una risorsa disponibile per le supplenze: la compresenza costituisce infatti parte dell'organizzazione didattica e inclusiva e non un'eccedenza di personale.

L'eccezione prevista dalla Nota n.9839/2010 cit. deve avere carattere effettivamente straordinario, contingente e non altrimenti risolvibile e non può essere trasformata in modalità ordinaria o programmata di organizzazione delle sostituzioni.

3. Assenza del docente curricolare della stessa classe

Una particolare attenzione merita l'ipotesi in cui sia assente il docente curricolare della medesima classe nella quale opera il docente di sostegno. La contitolarità comporta che il docente di sostegno rimanga a pieno titolo docente della classe e possa svolgere attività didattica nei confronti dell'intero gruppo di alunni. Ciò non significa, tuttavia, che la sua presenza renda automaticamente non necessaria la sostituzione del docente curricolare assente. Il docente di sostegno, infatti, continua a svolgere la specifica funzione inclusiva per la quale è stato assegnato alla classe e l'assenza del curricolare non modifica né sospende gli interventi previsti dal PEI. Ne consegue che l'assenza del docente curricolare non modifica quindi la destinazione funzionale della risorsa di sostegno né consente alla scuola di considerare ordinariamente coperta la relativa assenza attraverso la sola presenza del docente di sostegno.

La situazione deve pertanto essere valutata in concreto, tenendo conto soprattutto dei bisogni dell'alunno con disabilità. Particolare cautela è quindi comprensibilmente necessaria quando questi presenti condizioni di particolare complessità e necessiti, in coerenza con il PEI, di interventi fortemente personalizzati, di costante mediazione didattica o comunicativa ovvero di particolare supporto nell'autonomia o nella gestione del comportamento. In tali casi, affidare al solo docente di sostegno anche la piena gestione dell'intera classe può risultare incompatibile con l'effettiva attuazione del PEI e determinare una sostanziale riduzione del sostegno previsto.

L'organizzazione del servizio deve quindi assicurare, anche in caso di assenza del docente curricolare, la concreta realizzazione degli interventi previsti dal PEI e, ove la gestione dell'intera classe da parte del solo docente di sostegno li impedisca o li riduca significativamente, dovrà essere individuata una diversa soluzione organizzativa e, ricorrendone i presupposti, provvedersi alla sostituzione del docente assente.

4. Utilizzazione del docente di sostegno in assenza dell'alunno con disabilità

L'assenza dell'alunno con disabilità non determina alcuna automatica cessazione del servizio del docente di sostegno, che resta docente della classe e deve svolgere il proprio orario di lavoro. In tale situazione possono essere svolte le attività didattiche e inclusive coerenti con la programmazione della classe e dell'istituto.

Quanto all'utilizzo per la sostituzione di docenti assenti, continua a operare la richiamata indicazione della Nota MIUR n.9839/2010: il ricorso al personale su posto di sostegno deve rimanere eccezionale e subordinato all'impossibilità di risolvere diversamente la situazione.

L'assenza dell'alunno, quindi, rende certamente meno incisivo il problema della sottrazione immediata della risorsa al PEI, ma non trasforma comunque il docente di sostegno in personale ordinariamente a disposizione per le supplenze.

Sono pertanto da ritenersi non coerenti con tale disciplina e con la funzione propria del posto di sostegno prassi quali l'inserimento preventivo dei docenti di sostegno in turnazioni ordinarie per le supplenze, la loro individuazione come prima risorsa da utilizzare in caso di assenza degli alunni con disabilità o l'utilizzazione sistematica delle relative ore per sopperire a carenze organizzative.

5. Disposizioni di servizio e tutela del personale

Qualora al docente di sostegno venga richiesta una sostituzione che appaia incompatibile con il servizio programmato, in particolare quando l'alunno con disabilità sia presente, è opportuno che il docente rappresenti tempestivamente al Dirigente Scolastico la circostanza, richiamando la presenza dell'alunno, l'orario di sostegno e gli interventi previsti dal PEI.

In caso di conferma della disposizione, il docente potrà richiedere che la stessa venga formalizzata per iscritto, così da rendere chiaramente individuabile la scelta organizzativa assunta dall'Amministrazione e consentirne l'eventuale verifica nelle sedi competenti.

Non appare invece corretto configurare un generalizzato diritto del lavoratore a rifiutare autonomamente la disposizione per il solo fatto che questa non sia stata impartita per iscritto.

Il personale interessato è invitato a trasmettere tempestivamente alla RSU e alla UIL Scuola eventuali disposizioni o prassi reiterate che comportino la sottrazione del docente di sostegno al progetto inclusivo o la sua ordinaria utilizzazione per le supplenze.

6. Indicazioni della UIL Scuola RUA

Alla luce del quadro sopra richiamato, la UIL Scuola RUA di Prato

invita

i Dirigenti Scolastici:

- a non utilizzare ordinariamente i docenti di sostegno per la sostituzione dei colleghi assenti;
- a escludere, in particolare, che la presenza contemporanea del docente curricolare possa rendere automaticamente disponibile il docente di sostegno quando l'alunno con disabilità sia presente;
- a garantire che le risorse professionali previste per il sostegno siano concretamente utilizzate in coerenza con il PEI e con il progetto inclusivo;
- a limitare l'eventuale utilizzo per supplenze, soprattutto in assenza dell'alunno con disabilità, a situazioni realmente eccezionali, contingenti e non altrimenti risolvibili;
- a evitare qualsiasi programmazione preventiva o sistematica delle ore di sostegno quali ore destinate alla copertura delle assenze del personale docente.

Invita altresì

le lavoratrici e i lavoratori a segnalare alla UIL Scuola RUA e alle RSU d'Istituto eventuali prassi difformi, affinché possa esserne verificata la conformità alla normativa vigente e, ove necessario, possano essere attivate le conseguenti iniziative sindacali a tutela.

La UIL Scuola RUA si riserva quindi di intervenire presso le istituzioni scolastiche e gli Uffici dell'Amministrazione nei casi in cui l'utilizzazione impropria del personale di sostegno determini una compromissione dell'effettiva attuazione del PEI e del diritto all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità.

Distinti saluti.

Segretario Territoriale UIL Scuola Prato
Prof. Luigi Rocca